

| | | | |
|--|----|---|--------------------------------|
| numero | | | Bellinzona |
| 429 | cl | 0 | 29 gennaio 2020 |
| Repubblica e Cantone Ticino Consiglio di Stato Piazza Governo 6 Casella postale 2170 6501 Bellinzona telefono +41 91 814 43 20 fax +41 91 814 44 35 e-mail can-sc@ti.ch | | | Repubblica e Cantone Ticino |

Il Consiglio di Stato

Ufficio federale della sicurezza alimentare e
di veterinaria USAV
Schwarzenburgstrasse 155
3003 Berna

Invio per posta elettronica:
vernehmlassungen@blv.admin.ch

Procedura di consultazione: Modifica dell'ordinanza federale sulle epizootie

Gentili signore, egregi signori,
ci riferiamo alla consultazione menzionata in epigrafe e tramite la presente vi ritorniamo il
modulo di risposta.


Ringraziandovi per l'opportunità accordata di esprimersi in materia, vogliate gradire, gentili
signore ed egregi signori, l'espressione della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:


Christian Vitta

Il Cancelliere:


Arnoldo Coduri

Allegato:
menzionato

Copia:

- Dipartimento della sanità e della socialità (dss-dir@ti.ch);
- Divisione della salute pubblica (dss-dsp@ti.ch);
- Ufficio del veterinario cantonale (dss-uvc@ti.ch);
- Deputazione ticinese alle camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch);
- Pubblicazione in internet.



Vernehmlassung zur Änderung der Tierseuchenverordnung (16.10.2019 bis 31.01.2020)

Stellungnahme von

Name / Firma / Organisation / Amt : Consiglio di Stato del Cantone Ticino
Abkürzung der Firma / Organisation / Amt :
Adresse, Ort : Residenza, 6500 Bellinzona
Kontaktperson : Luca Bacciarini, Ufficio del veterinario cantonale
Telefon : +91 814 41 92
E-Mail : luca.bacciarini@ti.ch
Datum : 20 gennaio 2020

Wichtige Hinweise:

1. Wir bitten Sie, keine Formatierungsänderungen im Formular vorzunehmen!
2. Bitte pro Artikel der Verordnung eine eigene Zeile verwenden.
3. Ihre elektronische Stellungnahme senden Sie bitte als **Word**-Dokument bis am 31.01.2020 an folgende E-Mail-Adresse:
vernehmlassungen@blv.admin.ch

1 Allgemeine Bemerkungen

La presente modifica dell'ordinanza sulle epizootie ha lo scopo di porre le basi per la lotta contro la zoppina. Saranno inoltre adattate varie norme nel campo dell'acquacoltura; gli allevatori di pollame saranno maggiormente coinvolti nel processo di campionamento per il monitoraggio della salmonellosi; e saranno effettuati vari aggiornamenti e adattamenti tecnici basati sulle nuove scoperte scientifiche e in linea con la legislazione europea sulla salute degli animali.

Esprimiamo dubbi sulla possibilità di riuscita del programma di risanamento della zoppina nei tempi previsti, soprattutto considerando la struttura degli allevamenti ovini nelle regioni di montagna, Ticino compreso. Il risanamento potrà certamente contribuire al benessere del patrimonio ovino svizzero, ma l'incognita maggiore resta la volontà fattiva degli allevatori di ovini di volere davvero attuare il programma di eliminazione di questa patologia. Ciò significa che gli allevatori di ovini devono essere disposti ad accettare i costi finanziari e le restrizioni che giocoforza saranno imposti durante e dopo la fine del programma di risanamento e ad attuare una buona disciplina in materia di movimentazione degli animali.

Tuttavia è nostro parere che attualmente manchino ancora una serie di prerequisiti fondamentali per poter affrontare un programma di lotta alla zoppina. Respingiamo quindi le sezioni 5 e 5a nella loro versione attuale e chiediamo che siano innanzitutto valutati i seguenti punti critici:

- Impatto sui Cantoni: né le note esplicative né i rapporti tecnici contengono una stima dei costi per l'intero programma di controllo (previsto su 5 anni). È indicato unicamente l'importo totale a carico della Confederazione e il contributo degli allevatori di ovini per campione. **L'onere finanziario per i Cantoni non è stimato.** Tra gli effetti sui Cantoni nelle note esplicative, è riportato unicamente che il programma di controllo previsto comporterà costi aggiuntivi per il personale e finanziari per gli uffici veterinari cantonali. In mancanza di una stima globale dei costi e di cifre concrete i Cantoni non possono né giudicare se ritengono adeguata la quota di costi a carico degli allevatori di ovini, né decidere se possono e vogliono sostenere le spese a carico dello Stato e, in caso affermativo, quali costi dovrebbero sostenere direttamente o tramite i fondi cantonali per le epizootie.
- Data di entrata in vigore: non è indicata alcuna data relativa all'entrata in vigore delle disposizioni. Il commento riporta unicamente che l'USAV, dopo aver consultato i veterinari cantonali e i principali attori dell'allevamento ovino in Svizzera, determinerà la data in cui inizierà il programma di lotta. Questo solo punto rende la proposta insostenibile, poiché gli aspetti finanziari e del personale sono soggetti ai processi di pianificazione nei Cantoni e quindi la data di inizio deve essere stabilita dal Consiglio federale previa consultazione e con un adeguato preavviso nell'ordinanza sulle epizootie.
- Controllo delle movimentazioni degli ovicaprini: le nuove disposizioni sul controllo delle movimentazioni per gli ovini si applicheranno a partire dal 1° gennaio 2020. L'esperienza ha dimostrato che ci vorranno almeno 2 o 3 anni prima che i dati presenti nella BDTA sulle movimentazioni degli animali siano attendibili. Tuttavia questo potrebbe anche richiedere più tempo. Fino a quando questo prerequisito non sarà soddisfatto, non si potrà decidere se attuare il programma di controllo della zoppina dello stampo.

- Personale presso i servizi veterinari cantonali: nella maggior parte dei cantoni, e il Ticino non fa eccezione, non vi è certamente un esubero di personale. È quindi molto difficile per i servizi veterinari affrontare nuovi impegni quale un simile risanamento. Ad oggi, altri progetti di risanamento come la BVD sono ancora in corso. L'eradicazione della BVD non è per niente progredita come preventivato all'inizio e occupa ancora oggi molte forze lavorative che non possono essere impiegate per gli altri compiti previsti dalla legislazione sulle epizootie. Fino al completamento del programma di eradicazione della BVD il Cantone Ticino non dispone delle risorse umane necessarie per l'attuazione del programma di lotta contro la zoppina. Per questo motivo, le sezioni 5 e 5a non devono essere incluse ora nell'ordinanza sulle epizootie. Inoltre non vi sono ancora gli strumenti tecnici legati alle diverse banche dati della Confederazione per rendere possibile la gestione delle informazioni concernenti il risanamento.
- In relazione all'attuazione della Strategia contro la resistenza antimicrobica (StAR), **deve essere escluso** l'uso sistematico di antibiotici per la lotta a questa malattia. La lotta deve basarsi sulla cura degli unghie. Anche in questo caso vi sono ancora dei quesiti senza risposta per quanto riguarda l'efficacia, la compatibilità ambientale e l'approvazione dei principi attivi destinati al trattamento degli unghie. Occorre disporre di prodotti approvati, compatibili con l'ambiente ed efficaci.

Chiediamo quindi di rivedere ai sensi dei nostri commenti gli articoli legati alla lotta contro la zoppina. Siamo favorevoli alle altre modifiche dell'ordinanza pregandovi di tener conto anche in questo caso delle seguenti osservazioni ai singoli articoli.

Bemerkungen zu den einzelnen Bestimmungen

| Artikel | Kommentar / Bemerkungen | Antrag für Änderungsvorschlag (Textvorschlag) |
|----------------------------------|---|--|
| Art. 23 cpv. 1 | Per armonizzare l'attuazione, i requisiti professionali che il veterinario deve soddisfare devono essere definiti in un'istruzione di attuazione. | |
| Art. 23 cpv. 4 | La documentazione richiesta dalla Legislazione sulle epizootie deve essere conservata di norma per almeno tre anni. Lo stesso periodo di conservazione è prescritto per la documentazione di sorveglianza sanitaria. Sarebbe opportuno armonizzare anche in questo caso il termine a 3 anni. | I documenti devono essere conservati per tre anni. |
| Art. 51 cpv. 2 ^{bis} | In linea con la prassi attuale l'autorizzazione per i tecnici di inseminazione artificiale dovrebbe essere rilasciata dal Cantone di residenza ed essere valida in tutta la Svizzera. Il controllo, da eseguire secondo l'art. 55, consente di gestire il perseguimento in caso di inadempienze. Se necessario, l'art. 55 deve essere completato in modo che i dati dei controlli siano messi a disposizione delle autorità di ogni cantone in cui opera il tecnico di inseminazione artificiale. | L'autorizzazione per i tecnici d'inseminazione è valida per tutta la Svizzera. La richiesta deve essere presentata alle autorità del cantone di residenza (del richiedente). |
| Art. 119 | Questa disposizione, a differenza del precedente articolo 119, riguarda solo la soppressione delle restrizioni nelle zone di sorveglianza. La soppressione delle restrizioni nelle zone di protezione si basa probabilmente sull'articolo 94, ma per esigenze di chiarezza occorre esaminare se le disposizioni relative alla soppressione delle misure nelle zone di protezione possano continuare ad essere elencate nell'articolo 119. | |
| Art. 174 e cpv. 2 ^{bis} | Il testo dell'ordinanza parla di "analisi sierologica dell'effettivo", mentre nel commento alla modifica OFE si parla di "esame sierologico di un gruppo di bovini". Partiamo dal presupposto che "un gruppo di bovini" definito e non un gruppo indeterminato di bovini debba essere sottoposto a test sierologico. | ...l'esame sierologico di un gruppo di bovini dell'effettivo... |

| | | |
|---------------------------------------|--|---|
| | Questo deve essere specificato nell'articolo. | |
| Sezioni 5 und 5a | L'attuazione dei requisiti di cui al punto 5, in particolare il sequestro di 1° grado, è efficace solo se nell'ambito di un programma di lotta (risanamento). Per questo motivo, i punti delle sezioni 5 e 5a devono essere attuate contemporaneamente. | Le sezioni 5 e 5a entrano in vigore contemporaneamente. |
| Art. 228a cpv. 2 | Oltre ai requisiti relativi ai laboratori, al campionamento e ai metodi di esame, occorre stabilire disposizioni tecniche sull'interpretazione dei risultati. | ... i metodi di esame e l'interpretazione dei risultati. |
| Art. 228b ff | Per evitare in modo efficace movimenti di ovini provenienti da effettivi sotto sequestro, nella BDTA deve essere indicato se un'azienda è soggetta a restrizioni o meno riguardo la zoppina, questo analogamente a quanto già ora predisposto per gli effettivi di bovini nell'ambito del risanamento della BVD. | (Creazione della base per la mappatura della serratura sul BDTA). |
| Art. 228b cpv. 2 und Art. 228c cpv. 2 | L'articolo 228b utilizza il termine "risultato negativo" e l'articolo 228c il termine "esito dell'analisi negativo". Non è chiaro se qui si intende la stessa cosa nei due casi? L'articolo 228b si riferisce a un risultato dell'intero effettivo e l'articolo 228c a singoli risultati? I termini devono essere usati in modo uniforme e l'interpretazione delle conclusioni o dei risultati deve essere specificata nelle disposizioni tecniche (si veda anche il commento all'articolo 228a cpv. 2). Notiamo che nel testo originale in tedesco la confusione è ancora maggiore. | (Utilizzo uniforme dei termini) |
| Art. 229 | Non è chiaro quando o a quali condizioni inizierà il programma di controllo nazionale. A causa dei prerequisiti formulati nelle osservazioni generali, un inizio non è attuabile prima del 2023-2024. | (Le condizioni che devono essere soddisfatte prima che la lotta possa iniziare devono essere stabilite in modo vincolante) |
| Art. 229a cpv. 2 | Gli importi forfettari indicati per il risarcimento dei fornitori di servizi non sono comprensibili. Le note esplicative non contengono alcuna informazione su | Revisione degli importi forfettari con il coinvolgimento dei Cantoni e dei laboratori d'analisi. |

| | | |
|---------------------|---|---|
| | come sono state fissate queste tariffe. Ad esempio, i costi per le analisi di laboratorio di un campione collettivo sono già oggi superiori al massimo di 40 franchi menzionati. | |
| Art. 229b cpv. 2 | L'importo del prelievo per campione globale è adeguato, se necessario, previa verifica dei costi di laboratorio (cfr. nota all'art. 229a). Devono essere presi in considerazione anche gli esami di controllo successivi. | |
| Art. 229d cpv. 2 | Non si comprende perché si è voluto fissare il limite a mezza giornata per il corso di formazione, ma soprattutto perché un simile dettaglio debba essere fissato nell'ordinanza. È per contro necessario che tali corsi siano distribuiti sul territorio e tenuti in tutte le lingue ufficiali. | Il corso è organizzato regionalmente dall'USAV. |
| Art. 229d cpv. 3 | In sede di programmazione dell'applicativo occorre assicurare la possibilità di utilizzare direttamente i dati inseriti dai veterinari nel sistema riti in ASAN per il calcolo delle prestazioni da retribuire ai veterinari. | |
| Art. 229e cpv. 1 | Dall'inizio di un "periodo di analisi in corso", la movimentazione di animali deve essere possibile <u>unicamente</u> da e per aziende con lo stesso "status" per quanto riguarda la zoppina, o da aziende con status "libero da zoppina". Il termine "ultimo controllo ufficiale" deve essere chiarito. Significa "ultimo controllo ufficiale" dell'attuale "periodo di analisi in corso", che significa pure una mole di lavoro a breve termine insostenibile per i servizi veterinari all'inizio del periodo di controllo? | Definizione del concetto di "ultimo controllo ufficiale" |
| Art. 229e cpv. 2 | Oltre ai mercati del bestiame e al pascolo con altri animali, ci sono altri eventi in cui animali provenienti da effettivi diversi entrano in contatto tra loro. Tra questi le esposizioni. Occorre quindi completare il testo dell'articolo. |partecipano a mercati del bestiame, esposizioni, altri eventi e..... |
| Art. 229f | Una vaccinazione contro la zoppina è efficace - sempre che lo sia - solo in casi clinici di zoppina. | Durante il periodo di cinque anni del programma di eradicazione, gli ovini non possono essere vaccinati |

| | | |
|-------------------------------------|---|--|
| | | contro la zoppina. |
| Art. 238a cpv. 1a ^{bis} | <p>Anche con l'emendamento proposto, secondo il quale i giovani animali che hanno bevuto il latte da madri infette dovrebbero essere macellati al più tardi all'età di 12 mesi, non è chiaro cosa si intende. Si tratta degli animali che sono al momento della diagnosi allattati o tutti anche se non sono più allattati ma lo sono stati nel passato?</p> <p>Nella maggior parte dei casi le madri sono infette in modo cronico da mesi e l'escrezione dei batteri attraverso il latte è quindi iniziata molti mesi prima dell'apparizione dei primi sintomi.</p> <p>Non pure nemmeno chiaro come occorre intervenire nei casi in cui il latte di più animali è stato miscelato e dato come alimento a più giovani animali. Da un punto di vista tecnico, l'inclusione dei soli vitelli da latte non ha alcun senso. I giovani animali dovrebbero essere completamente omessi dall'articolo come originariamente proposto dall'USAV.</p> <p>La misura proposta è sensata unicamente in caso di risanamento dell'effettivo.</p> | <p>Richiesta: eliminare l'articolo 238 cpv. 1^{abis}.</p> <p><i>Osserviamo che nella traduzione in italiano della proposta di modifica manca completamente il testo dell'art. 238° cpv. 1a^{bis}</i></p> |
| Art. 295a | <p>In relazione alle misure di informazione sulla peste suina africana, è emerso che non esiste una base giuridica per l'obbligo di cooperare alla diffusione delle informazioni per gli operatori delle aree di sosta stradali. Si dovrebbe esaminare se l'obbligo di cooperare ai sensi dell'articolo 295 bis non debba essere esteso agli organismi responsabili delle aree di sosta stradali e delle stazioni di servizio.</p> | |